

# ALLEATA

PREVIDENZA

Alleata Previdenza è un prodotto a marchio  **ALLEANZA**

 **ALLEANZA** è un marchio di Alleanza Toro S.p.A.

**Alleanza Toro S.p.A.**

**Condizioni Generali di Contratto**

## **Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**

# Previdenza Complementare

 **ALLEANZA**

MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.





# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

## PARTE I - PREMESSA

### A) Disciplina del contratto

Il contratto disciplinato dalle presenti Condizioni costituisce una Forma pensionistica individuale ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto") e successive modificazioni ed integrazioni.

### B) Allegati

La Società potrà modificare il contenuto degli Allegati. Tuttavia, l'efficacia delle modifiche avrà luogo solo dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla data in cui di tali modifiche è stata data notizia per iscritto.

Qualora le modifiche proposte dalla Società comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, l'Isritto avrà la possibilità di accettare o di rifiutare tali modifiche.

In caso di accettazione non dovrà fare nulla e il suo silenzio nei novanta giorni che seguono l'invio della notizia significherà accettazione.

In caso di rifiuto dovrà comunicarlo per iscritto alla Società indicando se intende interrompere il pagamento dei premi conservando la posizione assicurativa accumulata ovvero se intende trasferire la propria posizione assicurativa ad altra Forma pensionistica prevista dal Decreto. In questo caso il trasferimento potrà avvenire anche prima che sia trascorso il termine previsto dal Decreto e senza alcun onere.

### C) Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definite in altre clausole delle presenti Condizioni e dei documenti contrattuali, i termini e le espressioni qui elencati hanno il significato ad essi di seguito attribuito:

- **ISCRITTO:** la persona che sottoscrive e sulla cui vita è stipulato il contratto
- **DECRETO:** il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni
- **FONDI INTERNI:** i Fondi di Investimento Interni istituiti dalla Società a cui è direttamente collegato il valore della prestazioni
- **FORMA RIVALUTABILE:** la forma di determinazione di un importo il cui ammontare minimo è garantito, e che si rivaluta in relazione all'andamento della Gestione Separata
- **FORMA VARIABILE:** la forma di determinazione di un importo il cui valore è direttamente collegato al valore delle Quote dei Fondi Interni prescelti e non garantito nel suo ammontare
- **GESTIONI SEPARATE:** i portafogli di investimento a cui è indirettamente collegata la rivalutazione delle prestazioni rivalutabili
- **POLIZZA:** il documento contrattuale emesso dalla Società

- **QUOTE:** le unità in cui viene idealmente suddiviso il patrimonio di ciascun Fondo Interno
- **RENDITA RIVALUTABILE:** la prestazione in forma di rendita vitalizia il cui ammontare minimo è predefinito in relazione a ciascun contributo pagato e che si rivaluta annualmente
- **SOCIETÀ:** l'Impresa di assicurazioni e cioè Alleanza Toro S.p.A.

## PARTE II - PRESTAZIONI ASSICURATE

### Art. 1 – Prestazioni assicurate

1. La Società si impegna a pagare all'Isritto una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia ed, eventualmente, ove richiesta, anche in forma di capitale, al verificarsi della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza.
2. In caso di morte dell'Isritto prima dell'accesso alla prestazione pensionistica il contratto si risolve e la Società si impegna a pagare ai suoi eredi una prestazione in forma di capitale.
3. Le prestazioni sono assicurate sulla base delle condizioni che seguono.

## PARTE III - FASI DEL CONTRATTO

### Art. 2 – Fasi del contratto

1. Il contratto prevede un primo periodo di corresponsione dei contributi - definito Fase di accumulo che termina al momento di accesso alla prestazione pensionistica del presente contratto ed un secondo periodo nel quale viene erogata la prestazione pensionistica – definito Fase di erogazione.

### Art. 3 – Capitale costitutivo della rendita

1. Il Capitale costitutivo della rendita può assumere, a scelta dell'Isritto, una delle seguenti Forme:
  - Rivalutabile;
  - Variabile;
  - Parte Rivalutabile parte Variabile.
2. Il suo ammontare è pari al valore complessivo della forma prescelta determinato in conformità a quanto previsto dagli Articoli che seguono.

### Art. 4 – Forma Rivalutabile del Capitale costitutivo della rendita

1. Il Capitale costitutivo della rendita in Forma Rivalutabile si determina dividendo l'ammontare di ciascun contributo destinato dall'Isritto a tale prestazione, al netto dei costi indicati nell'Allegato 1, per il relativo tasso di premio stabilito nell'Allegato 2 e sommando gli importi così ottenuti.
2. La misura ed i criteri della rivalutazione annua del capitale sono quelli stabiliti nell'Allegato 3.

### Art. 5 – Forma Variabile del capitale costitutivo della rendita

1. Il Capitale costitutivo della rendita in Forma Variabile si ottiene moltiplicando il numero di Quote per il valore unitario delle stesse.

2. Il numero di Quote si determina dividendo l'ammontare di ciascun contributo destinato dall'Isritto a tale prestazione, al netto dei costi indicati nell'Allegato 1, per il relativo tasso di premio di cui all'Allegato 2 e per il valore unitario della Quota nel Giorno di riferimento utile relativo alla data di pagamento del contributo e sommando gli importi così ottenuti.
3. Le Quote cui far riferimento sono quelle dei Fondi Interni scelti dall'Isritto e indicati nella Polizza. La scelta può essere effettuata tra i Fondi Interni indicati nell'Allegato 4 che ne riporta altresì la disciplina.
4. Il valore delle Quote viene pubblicato dalla stampa specializzata.

## Art. 6 – Conversioni del Capitale costitutivo della rendita

1. Durante la Fase di accumulo, sempre che non abbia aderito al piano di investimento programmato (Investment Planning) di cui al successivo Art. 7, l'Isritto può chiedere di convertire, totalmente o parzialmente, il Capitale costitutivo della rendita modificando la forma in precedenza prescelta; in particolare la conversione può avvenire:
  - dalla Forma Variabile collegata a Quote di un Fondo Interno, alla Forma Variabile collegata a Quote di altro Fondo Interno;
  - dalla Forma Variabile alla Forma Rivalutabile;
  - dalla Forma Rivalutabile alla Forma Variabile.
2. La conversione può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di un anno dalla sottoscrizione ovvero dall'ultima riallocazione.
3. Il nuovo Capitale costitutivo della rendita si ottiene seguendo i criteri indicati ai precedenti Artt. 4 e 5.
4. La conversione parziale può essere effettuata a condizione che nel Fondo Interno e/o nella Gestione Separata di provenienza e di destinazione il valore della posizione assicurativa sia, in quel momento, di ammontare almeno pari a € 2.500.
5. I nuovi valori contrattuali vengono riportati in apposita appendice alla Polizza.

## Art. 7 – Investment Planning (piano d'investimento programmato)

1. L'Isritto, all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione, può chiedere di rendere automatica e gratuita, secondo un piano programmato, la conversione del Capitale costitutivo della rendita.
2. Il criterio di conversione, e di impiego dei contributi, adottato dalla Società prevede che il Capitale costitutivo della rendita sia via via riferito al valore delle Quote/al rendimento dei seguenti Fondi Interni/Gestione Separata:
  - età dell'Isritto inferiore o pari a quarantanove anni: Alleata Azionaria;
  - età dell'Isritto da cinquanta a quarantanove anni: Alleata Bilanciata;
  - età dell'Isritto pari o superiore a sessanta anni: Alleata Garantita.
3. I termini indicati nel precedente comma 2 potranno essere anticipati o posticipati, a discrezione della Società, entro un limite massimo di sei mesi.
4. L'Isritto può in qualunque momento recedere da Investment Planning a mezzo comunicazione scritta alla Società.

## PARTE IV - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

### Art. 8 – Accesso alla prestazione pensionistica

1. La prestazione viene liquidata a seguito di esplicita richiesta dell'Isritto corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui all'Art. 1.

### Art. 9 – Prestazione pensionistica: forme

1. L'Isritto ha la facoltà di chiedere che la prestazione pensionistica gli venga erogata, anziché interamente in forma di rendita vitalizia, anche in forma di Capitale. L'importo del capitale non può tuttavia eccedere i limiti fissati dal Decreto.
2. Nei casi previsti dal Decreto la prestazione può essere erogata interamente in forma di capitale.
3. L'Isritto effettua la scelta di cui ai commi che precedono all'atto della richiesta di accesso alla prestazione.

### Art. 10 – Rendita vitalizia rivalutabile

1. L'importo della prima rata della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia rivalutabile si determina moltiplicando il Capitale costitutivo della rendita per il coefficiente di conversione in rendita di cui all'Allegato 5, secondo le modalità ivi indicate.
2. Detto importo si rivaluterà annualmente sulla base del rendimento della Gestione Separata denominata "AlleRendita", il cui Regolamento è contenuto nell'Allegato 6, nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.
3. Misura della rivalutazione: la Società comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento da attribuire agli Isritti, ottenuto sottraendo un punto percentuale dal rendimento conseguito dalla Gestione Separata AlleRendita.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito diminuito del tasso tecnico indicato nell'Allegato 5, già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione, e scontato per un anno al succitato tasso tecnico.

4. Attribuzione della rivalutazione: la prestazione rivalutata sarà determinata sommando alla prestazione in vigore nel periodo annuale precedente un importo pari al prodotto della prestazione in vigore nel periodo annuale precedente per la misura della rivalutazione. L'aumento delle prestazioni al lordo dell'imposta sostitutiva viene annualmente comunicato all'Isritto.
5. I coefficienti di cui al comma 1 potranno essere in seguito modificati in funzione delle variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale giustificano la modifica dei coefficienti di conversione.  
In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:
  - a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto;
  - b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
  - c) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l'efficacia delle modifiche avrà luogo solo dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla data in cui di tali modifiche sia data notizia per iscritto. L'Isritto, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza applicazione di costi di trasferimento.

## Art. 11 – Reversibilità della rendita

1. La rendita vitalizia può prevedere, su richiesta dell'Isritto da effettuarsi all'atto della richiesta di accesso alla prestazione pensionistica, la reversibilità su un'altra persona, denominata reversionario. A seguito della richiesta la Società comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione della data di nascita dell'Isritto e del reversionario, nonché della rateazione e della percentuale di reversibilità prescelte. In questo caso la rendita viene corrisposta finché l'Isritto è in vita e, successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il reversionario.
2. Le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei tassi di premio della rendita vitalizia reversibile sono le stesse della prestazione base, non sono previsti ulteriori caricamenti per tale copertura opzionale.

## Art. 12 – Modalità di erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita

1. La prestazione pensionistica in forma di rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Isritto o dell'eventuale reversionario.
2. La rendita non può essere riscattata.
3. Il pagamento della rendita viene eseguito tramite l'Agenzia oppure, su richiesta dell'Isritto, mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'Isritto dovrà in questo caso dare comunicazione alla Società del c/c bancario e delle coordinate bancarie (IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'Isritto dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società. Per bonifici eseguiti all'estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

## PARTE V - VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO

### Art. 13 – Recesso

1. L'Isritto può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza che il contratto si è concluso. La comunicazione va inviata alla Società Alleanza Toro S.p.A., Piazza Fidia n. 1, 20159 Milano, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando "Recesso" sulla busta.
2. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricevimento della relativa comunicazione.
3. Nel caso in cui l'Isritto abbia scelto la Forma Rivalutabile del Capitale costitutivo della rendita, la Società gli rimborsa il contributo corrisposto al netto delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella Nota informativa (v. tabella Scheda Sintetica).
4. Nel caso in cui l'Isritto abbia scelto la Forma Variabile del Capitale costitutivo della rendita, la Società gli rimborsa un importo corrispondente al controvalore delle Quote al netto delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella Nota informativa (v. tabella Scheda Sintetica).
5. Il rimborso viene effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

### Art. 14 – Trasferimento verso altre forme previdenziali

1. L'Isritto può chiedere il trasferimento dell'intera posizione assicurativa ad altra forma previdenziale prevista dal Decreto.
2. La richiesta può essere effettuata prima dell'accesso alla Fase di erogazione e dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla conclusione del contratto.
3. In tal caso, la Società provvede, entro il termine previsto dal Decreto, a trasferire alla forma previdenziale di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale maturato alla data della richiesta di trasferimento.
4. Il trasferimento comporta l'applicazione dei costi indicati nell'Allegato 1.

### Art. 15 – Premorienza dell'Isritto

1. Salvo quanto previsto nel successivo comma 2, in caso di premorienza dell'Isritto il contratto si risolve.
2. Il contratto non si risolve nel caso in cui la premorienza dell'Isritto avvenga nella Fase di erogazione qualora sia stata richiesta la rendita reversibile e la persona indicata sia viva.



3. Nel caso in cui la premorienza avvenga durante la Fase di accumulo, la Società si impegna a pagare agli aventi diritto una prestazione in forma di Capitale di ammontare pari al Capitale costitutivo della rendita, maturato al momento della premorienza, maggiorato di un importo pari al:
  - 1% se l'età dell'Iscritto al momento della premorienza è inferiore o uguale a sessanta anni;
  - 0,2% se l'età dell'Iscritto al momento della premorienza è superiore a sessanta anni e inferiore a sessantacinque anni.
4. Nel caso in cui la premorienza avvenga nella fase di erogazione della rendita e l'Iscritto non abbia ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età, la Società si impegna a pagare agli aventi diritto una prestazione in forma di capitale pari a una percentuale del Capitale costitutivo della rendita al momento del pensionamento.

Tale percentuale è pari al:

  - 1% se l'età dell'Iscritto al momento della premorienza è inferiore o uguale a sessanta anni;
  - 0,2% se l'età dell'Iscritto al momento della premorienza è superiore a sessanta anni e inferiore a sessantacinque anni.
5. Il costo della copertura di premorienza è ricavabile dal tasso di premio di cui all'Allegato 2, tale costo incide nella determinazione della parte di contributo costitutivo della rendita, rivalutabile o variabile.
6. Qualora la richiesta di liquidazione pervenga alla Società prima della conversione di un contributo in Quote, l'importo liquidabile afferente a tale contributo è pari al contributo stesso.

## PARTE VI - ALTRE VICENDE CONTRATTUALI

### Art. 16 – Conclusione ed efficacia del contratto

1. Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'Isritto ha notizia dell'accettazione da parte della Società della sua adesione.
2. Il contratto acquista efficacia contestualmente alla ricezione del primo versamento.
3. Se il pagamento del contributo viene effettuato successivamente alla conclusione del contratto, il medesimo acquista efficacia alle ore ventiquattro del giorno di detto pagamento.

### Art. 17 – Riscatto

1. Il contratto è riscattabile esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal Decreto ed è pari al valore del Capitale costitutivo della rendita.
2. Il riscatto totale sospende tutti gli effetti del contratto dalla data in cui la richiesta perviene alla Società fino a quando l'Isritto non reintegra la propria posizione assicurativa o non riprende il pagamento dei contributi.
3. Il riscatto parziale si ottiene con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ed il contratto rimane in vigore per i residui valori contrattuali.

### Art. 18 – Pagamento dei contributi

1. Le prestazioni vengono assicurate a fronte del pagamento di una successione di contributi il cui ammontare annuo, stabilito in misura fissa all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione, può successivamente essere variato, con effetto dal primo contributo in pagamento nell'anno solare successivo. Nel medesimo periodo l'Isritto può versare contributi aggiuntivi.
2. Il contributo annuo può essere frazionato in via mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale.
3. All'atto della sottoscrizione del modulo di adesione, l'Isritto indica la ripartizione del contributo tra i Fondi Interni e la Gestione Separata istituiti dalla Società. Per ogni Fondo Interno/Gestione Separata prescelta, la percentuale di contribuzione minima, è fissata nella misura del 10%. L'Isritto può modificare la suddivisione del contributo nel rispetto del periodo minimo di un anno dalla sottoscrizione ovvero dall'ultima riallocazione.
4. I contributi possono essere pagati presso:
  - il domicilio dell'Isritto;
  - l'Agenzia Generale cui è assegnato il contratto;
  - il contributo può essere pagato ponendo in essere una "autorizzazione permanente di addebito in conto corrente - RID". In caso di chiusura del conto corrente l'Isritto deve rivolgersi all'Agenzia per concordare una diversa modalità di pagamento.
5. I contributi non possono essere pagati in contanti.
6. L'inosservanza da parte della Società dell'uso di incassare il contributo al domicilio dell'Isritto, oppure il mancato invio di un avviso, non comporta inadempimento contrattuale.
7. Avvenuto il pagamento viene rilasciata quietanza.

8. L'Isritto deve comunicare alla Società, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare dei contributi dedotti, ovvero non dedotti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

## Art. 19 – Trasferimento da altre forme previdenziali - Reintegrazione della posizione assicurativa

1. L'Isritto può trasferire alla Forma pensionistica individuale prevista dal presente contratto la posizione maturata presso altra Forma previdenziale prevista dal Decreto.
2. L'Isritto che abbia esercitato il diritto di riscatto totale o parziale può reintegrare interamente o parzialmente la propria posizione assicurativa.
3. In questi casi all'ammontare delle disponibilità trasferite non si applicano i costi indicati nell'Allegato 1.

## Art. 20 – Giorno di riferimento utile

1. Nel caso di operazioni connesse con la Forma Variabile, la Società prenderà come riferimento, ai fini della conversione di valori in Quote o viceversa, il Giorno di riferimento utile individuabile sulla base della tabella che segue.

Per "Data richiesta" si intende il giorno non festivo in cui la richiesta scritta del Contraente o dei Beneficiari è consegnata presso l'Agenzia o presso la Direzione della Società completa di tutta la documentazione eventualmente prevista in relazione alla singola fattispecie.

OPERAZIONE	DATA RICHIESTA	GIORNO DI RIFERIMENTO
Nuove sottoscrizioni e versamenti successivi	Lunedì Martedì Mercoledì	Il primo giorno di valorizzazione successivo alla Data richiesta
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di provenienza		
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di destinazione		
Recesso		
Trasferimento verso altre Forme previdenziali		
Riscatto		
Liquidazioni per sinistro		
OPERAZIONE	DATA RICHIESTA	GIORNO DI RIFERIMENTO
Nuove sottoscrizioni e versamenti successivi	Giovedì Venerdì Sabato	Il secondo giorno di valorizzazione successivo alla Data richiesta
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di provenienza		
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di destinazione		
Recesso		
Trasferimento verso altre Forme previdenziali		
Riscatto		
Liquidazioni per sinistro		

Il valore delle Quote del Fondo Interno è determinato ogni secondo giorno lavorativo della settimana in base ai valori rilevati l'ultimo giorno di Borsa aperta della settimana precedente a esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali e internazionali.

Il valore unitario delle Quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle Quote riferite allo stesso Fondo Interno.

Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Società o di riallocazioni. La Società provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito internet [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it).

## Art. 21 – Pagamenti della Società

1. Per tutti i pagamenti della Società deve essere presentata richiesta scritta attraverso l'Agenzia cui è assegnato il contratto. La richiesta deve essere accompagnata dai documenti necessari riportati nei moduli di richiesta (Allegato 7).
2. Per casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia la Società si riserva di chiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
3. La Società esegue i pagamenti delle prestazioni in forma di Capitale entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa presso l'Agenzia, dietro consegna dell'originale della Polizza comprensivo delle eventuali Appendici.
4. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
5. Per i pagamenti delle prestazioni in forma di rendita si veda il precedente Art. 12.
6. Ogni pagamento viene effettuato presso l'Agenzia o tramite bonifico bancario.

## Art. 22 – Modificazioni al contratto

1. Nel corso del contratto, su proposta della Società e con il consenso dell'Isritto, potrà essere pattuita la possibilità di adesione a Fondi Interni, a Gestioni interne separate, a forme di costituzione del Capitale costitutivo della rendita ovvero a modalità di adeguamento nel tempo della prestazione in forma di rendita diverse da quelle attualmente previste.

## Art. 23 – Foro competente

1. Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Isritto o degli aventi diritto alle prestazioni.

# Allegato 1

## COSTI E COMMISSIONI

TIPOLOGIA	IMPORTO/%	PERIODICITÀ DI ADDEBITO	MODALITÀ DI PRELIEVO
<b>Caricamento</b>	4,5%	A ogni versamento	Sul contributo versato
<b>Spese di emissione del contratto (una tantum)</b>	€ 6	In unica soluzione all'atto della sottoscrizione	Prelevato dal primo contributo versato
<b>Commissioni di gestione</b>			
Fondo Alleata Bilanciata	1,7% annuo del patrimonio del Fondo	Mensile	Calcolate "pro rata temporis" a ogni valorizzazione, sono prelevate dal patrimonio del Fondo
Fondo Alleata Azionaria	1,9% annuo del patrimonio del Fondo	Mensile	Calcolate "pro rata temporis" a ogni valorizzazione, sono prelevate dal patrimonio del Fondo
<b>Commissione di conversione (switch)</b>	Non prevista	/	/
<b>Commissione di trasferimento</b>	€ 5	In unica soluzione all'atto del trasferimento	Dalla posizione individuale maturata
<b>Commissione di riscatto</b>	Non prevista	/	/

<b>CARICAMENTI DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA (già compresi nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita)</b>			
annua	1,35%	trimestrale	1,50%
semestrale	1,40%	bimestrale	1,60%
quadrimestrale	1,45%	mensile	1,90%

## Allegato 2

# TASSI DI PREMIO PER IL CALCOLO DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA

*Condizioni applicate alle adesioni fino al 9 dicembre 2012*

## TAVOLE DEMOGRAFICHE SIM/SIF 1992

Tassi di premio					
ETÀ	MASCHI	FEMMINE	ETÀ	MASCHI	FEMMINE
0	1,00166	1,00081	34	1,00136	1,00065
1	1,00158	1,00075	35	1,00134	1,00065
2	1,00158	1,00074	36	1,00133	1,00064
3	1,00158	1,00074	37	1,00132	1,00064
4	1,00157	1,00074	38	1,00130	1,00063
5	1,00157	1,00074	39	1,00129	1,00062
6	1,00157	1,00073	40	1,00128	1,00061
7	1,00157	1,00073	41	1,00126	1,00061
8	1,00157	1,00073	42	1,00124	1,00060
9	1,00157	1,00073	43	1,00123	1,00059
10	1,00156	1,00073	44	1,00121	1,00058
11	1,00156	1,00073	45	1,00118	1,00056
12	1,00156	1,00073	46	1,00116	1,00055
13	1,00156	1,00073	47	1,00113	1,00054
14	1,00156	1,00072	48	1,00110	1,00052
15	1,00155	1,00072	49	1,00107	1,00050
16	1,00155	1,00072	50	1,00103	1,00048
17	1,00154	1,00072	51	1,00099	1,00046
18	1,00154	1,00072	52	1,00094	1,00043
19	1,00153	1,00071	53	1,00089	1,00041
20	1,00152	1,00071	54	1,00084	1,00038
21	1,00151	1,00071	55	1,00077	1,00035
22	1,00150	1,00071	56	1,00070	1,00031
23	1,00149	1,00070	57	1,00062	1,00028
24	1,00148	1,00070	58	1,00053	1,00023
25	1,00147	1,00070	59	1,00043	1,00019
26	1,00146	1,00069	60	1,00031	1,00013
27	1,00145	1,00069	61	1,00018	1,00008
28	1,00144	1,00068	62	1,00015	1,00006
29	1,00142	1,00068	63	1,00012	1,00005
30	1,00141	1,00068	64	1,00008	1,00004
31	1,00140	1,00067	65	1,00004	1,00002
32	1,00138	1,00067	oltre 65	1,00000	1,00000
33	1,00137	1,00066			

I tassi sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico dello 0%.

Condizioni applicate alle adesioni a partire dal 10 dicembre 2012

## TAVOLA DEMOGRAFICA SI1992A

ETÀ	TASSO PREMIO PURO UNISEX	ETÀ	TASSO PREMIO PURO UNISEX
0	1,00136	35	1,00110
1	1,00129	36	1,00109
2	1,00129	37	1,00108
3	1,00128	38	1,00106
4	1,00128	39	1,00105
5	1,00128	40	1,00104
6	1,00128	41	1,00103
7	1,00128	42	1,00101
8	1,00127	43	1,00100
9	1,00127	44	1,00098
10	1,00127	45	1,00096
11	1,00127	46	1,00094
12	1,00127	47	1,00092
13	1,00127	48	1,00089
14	1,00127	49	1,00086
15	1,00126	50	1,00083
16	1,00126	51	1,00080
17	1,00125	52	1,00076
18	1,00125	53	1,00072
19	1,00124	54	1,00067
20	1,00123	55	1,00062
21	1,00123	56	1,00056
22	1,00122	57	1,00049
23	1,00121	58	1,00042
24	1,00120	59	1,00034
25	1,00120	60	1,00024
26	1,00119	61	1,00014
27	1,00118	62	1,00012
28	1,00117	63	1,00009
29	1,00116	64	1,00007
30	1,00115	65	1,00003
31	1,00114	oltre 65	1,00000
32	1,00113		
33	1,00112		
34	1,00111		

I tassi sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico dello 0%.

## Allegato 3

# RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN FORMA RIVALUTABILE

### Art. 1 – Rivalutazione del Capitale costitutivo della rendita in Forma Rivalutabile

1. Il Capitale costitutivo della rendita in Forma Rivalutabile si rivaluta annualmente in base alle condizioni che seguono. A tal fine la Società gestisce le attività finanziarie poste a copertura degli impegni assunti a fronte della prestazione anzidetta, in un'apposita Gestione Separata, con le modalità e i criteri previsti dal successivo Regolamento della Gestione Separata Alleata Garantita.

### Art. 2 – Misura della rivalutazione

1. La Società comunica entro il 31 dicembre di ogni anno il rendimento da attribuire agli Iscritti.
2. Il rendimento attribuito è pari al rendimento annuo della Gestione Separata Alleata Garantita diminuito di 1,5 punti.
3. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito; al momento dell'accesso alla Fase di erogazione delle prestazioni e in caso di morte dell'Iscritto è comunque garantito un rendimento annuo minimo del 2% per chi ha aderito fino al 3 ottobre 2013 e dell'1% per chi ha aderito dal 4 ottobre 2013.
4. In ottemperanza alla normativa vigente, la Società si riserva di modificare la misura annua minima di rivalutazione di cui al comma 3.

In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:

- a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto;
- b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
- c) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita;

L'efficacia delle modifiche avrà luogo solo dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla data in cui di tali modifiche è stata data notizia per iscritto all'Iscritto e solo per i premi che verranno pagati dopo che le modifiche avranno avuto effetto.

L'Iscritto, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.

### Art. 3 – Determinazione della rivalutazione

1. La rivalutazione viene determinata alla data del 31 dicembre di ogni anno. Per i contributi pagati nel corso dell'anno, la misura di rivalutazione sarà determinata secondo il metodo "pro rata temporis".
2. Lo stesso metodo verrà applicato anche negli altri casi di rivalutazioni assegnate per periodi inferiori all'anno.



## Art. 4 – Attribuzione della rivalutazione

1. Il capitale rivalutato viene determinato sommando al capitale in vigore, a fronte di ciascun contributo pagato, un importo pari al prodotto del capitale in vigore per la misura della rivalutazione.

## Art. 5 – Regolamento della Gestione Separata Alleata Garantita

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato ALLEATA GARANTITA (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

### Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. La Gestione Separata è riservata all'investimento dei Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa disposizione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.

10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre Gestioni Separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei Contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

## Allegato 4

# CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN FORMA VARIABILE

## REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ALLEATA BILANCIATA

### Art. 1 – Istituzione e denominazione

La Società ha istituito la Gestione di un portafoglio di investimento (Fondo Interno) a cui collegare direttamente ed esclusivamente, ai sensi dell'Articolo 41 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), le prestazioni dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (ex. Art. 13 del Dlgs 252/2005).

Il Fondo Interno è denominato **Alleata Bilanciata**.

La Società si riserva la facoltà di delegare a terzi la gestione del Fondo nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio predefiniti. La responsabilità per la gestione del Fondo ricade in ogni caso sulla Società.

### Art. 2 – Scopo e caratteristiche

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di perseguire l'incremento del valore delle prestazioni collegate mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.

Il benchmark del Fondo Alleata Bilanciata è un paniere di indici, così composto: 30% indice MSCI Europe (PI), convertito in euro + 60% Indice J.P. Morgan Government Emu Bond Index + 10% Indice J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi.

La Gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo compatibilmente all'andamento del benchmark di riferimento.

Nel rendiconto annuale del Fondo viene indicato il confronto tra le variazioni del valore della Quota e l'andamento del benchmark.

Il patrimonio del Fondo Interno Alleata Bilanciata viene investito in attivi primari e/o in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in modo che quelli di natura obbligazionaria rappresentino almeno il 55% della totalità degli attivi secondo quanto indicato nella seguente tabella:

<b>Tipologia degli attivi primari e delle parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)</b>		
Percentuale dei capitali investiti	DA	A
Azionaria	15%	45%
Obbligazionaria	55%	85%

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Società si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno anche in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società del medesimo Gruppo.

La Società si riserva la facoltà di investire in strumenti finanziari derivati esclusivamente con finalità di copertura e/o gestione efficace.

### Art. 3 – Revisione contabile

La Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La gestione del Fondo Interno è sottoposta annualmente a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, che accerta la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo Interno e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle Quote.

### Art. 4 – Spese e oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno:

- le commissioni di gestione annue pari all'1,7% del patrimonio del Fondo stesso, così come definito all'Articolo 5, calcolate in base al rateo maturato a ogni valorizzazione e prelevate mensilmente;
- le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli iscritti;
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionisti attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

## Art. 5 – Patrimonio del Fondo Interno

Il patrimonio del Fondo Interno è costituito dal totale delle attività conferite al netto di eventuali passività.

## Art. 6 – Valore complessivo netto del Fondo Interno e valore unitario delle Quote - Giornata di valorizzazione

Gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno sono valutati come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato settimanalmente, risulta dalla valorizzazione del patrimonio, così come definito dall'Art. 5, dedotte le spese e gli oneri indicati all'Art. 4.

Il valore delle Quote del Fondo Interno è determinato ogni secondo giorno lavorativo della settimana in base ai valori rilevati l'ultimo giorno di Borsa aperta della settimana precedente a esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali e internazionali.

Il valore unitario delle Quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle Quote riferite allo stesso Fondo Interno.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati sui proventi finanziari realizzati nel corso dell'esercizio, sono riconosciuti al Fondo Interno con cadenza settimanale.

Il Fondo Interno è suddiviso in Quote il cui valore è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet **[www.alleanza.it/alleataprevidenza](http://www.alleanza.it/alleataprevidenza)**.

## Art. 7 – Modifiche del Regolamento e sostituzione e fusione del Fondo Interno

Il presente Regolamento può essere modificato per essere adeguato alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

Il Regolamento può essere altresì modificato in caso di mutamento dei criteri gestionali che siano più favorevoli per l'Isritto.

Il Fondo Interno potrà essere fuso o sostituito con altro avente le medesime caratteristiche e i medesimi criteri di gestione.

La sostituzione e la fusione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali, accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sugli Iscritti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e nuovo Fondo avvenga senza oneri o spese per gli Iscritti e non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.

Agli iscritti sarà inviata una adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un rilievo per gli Iscritti stessi.

# REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ALLEATA AZIONARIA

## Art. 1 – Istituzione e denominazione

La Società ha istituito la Gestione di un portafoglio di investimento (Fondo Interno) a cui collegare direttamente ed esclusivamente, ai sensi dell'Articolo 41 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), le prestazioni dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (ex. Art. 13 del Dlgs 252/2005).

Il Fondo Interno è denominato **Alleata Azionaria**.

La Società si riserva la facoltà di delegare a terzi la gestione del Fondo nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio predefiniti. La responsabilità per la gestione del Fondo ricade in ogni caso sulla Società.

## Art. 2 – Scopo e caratteristiche

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di perseguire l'incremento del valore delle prestazioni collegate mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.

Il benchmark del Fondo Alleata Azionaria è un paniere di indici, gravato da costi impliciti, così composto: 50% indice MSCI Europe (PI), convertito in euro + 10% indice Standard and Poor's 500 Composite (PI), convertito in euro + 5% indice MSCI Pacific, tradotto in euro + 25% Indice J.P. Morgan Government Emu Bond Index + 10% Indice J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi.

La Gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo compatibilmente all'andamento del benchmark di riferimento.

Nel rendiconto annuale del Fondo viene indicato il confronto tra le variazioni del valore della Quota e l'andamento del benchmark.

Il patrimonio del Fondo Interno Alleata Azionaria viene investito in attivi primari e/o in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in modo che quelli di natura azionaria rappresentino almeno il 40% della totalità degli attivi secondo quanto indicato nella seguente tabella:

<b>Tipologia degli attivi primari e delle parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)</b>		
Percentuale dei capitali investiti	DA	A
Azionaria	40%	90%
Obbligazionaria	10%	60%

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.



La Società si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno anche in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società del medesimo Gruppo.

La Società si riserva la facoltà di investire in strumenti finanziari derivati esclusivamente con finalità di copertura e/o gestione efficace.

### Art. 3 – Revisione contabile

La Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La gestione del Fondo Interno è sottoposta annualmente a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, che accerta la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo Interno e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle Quote.

### Art. 4 – Spese e oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno:

- a. le commissioni di gestione annue pari all'1,9% del patrimonio del Fondo stesso, così come definito all'Articolo 5, calcolate in base al rateo maturato a ogni valorizzazione e prelevate mensilmente;
- b. le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
- c. gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d. il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- e. la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionisti attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita;

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

### Art. 5 – Patrimonio del Fondo Interno

Il patrimonio del Fondo Interno è costituito dal totale delle attività conferite al netto di eventuali passività.

### Art. 6 – Valore complessivo netto del Fondo Interno e valore unitario delle Quote - Giorno di valorizzazione

Gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno sono valutati come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;

- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi Interni sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato settimanalmente, risulta dalla valorizzazione del patrimonio, così come definito dall'Art. 5, detratte le spese e gli oneri indicati all'Art. 4.

Il valore delle Quote del Fondo Interno è determinato ogni secondo giorno lavorativo della settimana in base ai valori rilevati l'ultimo giorno di Borsa aperta della settimana precedente a esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali e internazionali.

Il valore unitario delle Quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle Quote riferite allo stesso Fondo Interno.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati sui proventi finanziari realizzati nel corso dell'esercizio, sono riconosciuti al Fondo Interno con cadenza settimanale.

Il Fondo Interno è suddiviso in Quote il cui valore è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet **[www.alleanza.it/alleataprevidenza](http://www.alleanza.it/alleataprevidenza)**.

## Art. 7 – Modifiche del Regolamento e sostituzione e fusione del Fondo Interno

Il presente Regolamento può essere modificato per essere adeguato alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

Il Regolamento può essere altresì modificato in caso di mutamento dei criteri gestionali che siano più favorevoli per l'Isritto.

Il Fondo Interno potrà essere fuso o sostituito con altro avente le medesime caratteristiche e i medesimi criteri di gestione.

La sostituzione e la fusione, rappresentano eventi di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali, accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sugli Iscritti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e nuovo Fondo avvenga senza oneri o spese per gli Iscritti e non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.

Agli iscritti sarà inviata una adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un rilievo per gli Iscritti stessi.

## Allegato 5

### COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

I coefficienti di seguito riportati potranno essere modificati solo a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi. I coefficienti non potranno in ogni caso essere modificati prima che siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

*Condizioni applicate alle adesioni fino al 9 dicembre 2012*

#### Tavola demografica IPS55

MASCHI	
Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1925	3
Dal 1926 al 1938	2
Dal 1939 al 1947	1
Dal 1948 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Dal 1971	-2

Rateazione della rendita						
ETÀ CORRETTA	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	0,0400	0,0198	0,0132	0,0098	0,0065	0,0033
51	0,0408	0,0202	0,0134	0,0100	0,0067	0,0033
52	0,0416	0,0206	0,0137	0,0102	0,0068	0,0034
53	0,0425	0,0210	0,0140	0,0105	0,0070	0,0035
54	0,0434	0,0215	0,0143	0,0107	0,0071	0,0035
55	0,0444	0,0220	0,0146	0,0109	0,0073	0,0036
56	0,0455	0,0225	0,0149	0,0112	0,0074	0,0037
57	0,0466	0,0230	0,0153	0,0114	0,0076	0,0038
58	0,0478	0,0236	0,0157	0,0117	0,0078	0,0039
59	0,0490	0,0242	0,0161	0,0120	0,0080	0,0040
60	0,0504	0,0249	0,0165	0,0123	0,0082	0,0041
61	0,0518	0,0256	0,0169	0,0127	0,0084	0,0042
62	0,0533	0,0263	0,0174	0,0131	0,0087	0,0043
63	0,0549	0,0271	0,0180	0,0134	0,0089	0,0044
64	0,0567	0,0279	0,0185	0,0139	0,0092	0,0046
65	0,0585	0,0288	0,0191	0,0143	0,0095	0,0047
66	0,0605	0,0298	0,0197	0,0148	0,0098	0,0049
67	0,0626	0,0308	0,0204	0,0153	0,0102	0,0050
68	0,0649	0,0319	0,0212	0,0158	0,0105	0,0052
69	0,0674	0,0331	0,0219	0,0164	0,0109	0,0054
70	0,0700	0,0344	0,0228	0,0170	0,0113	0,0056
71	0,0729	0,0358	0,0237	0,0177	0,0118	0,0058
72	0,0759	0,0373	0,0247	0,0184	0,0122	0,0061
73	0,0793	0,0389	0,0257	0,0192	0,0128	0,0063
74	0,0829	0,0406	0,0269	0,0201	0,0133	0,0066
75	0,0869	0,0425	0,0281	0,0210	0,0139	0,0069
76	0,0913	0,0446	0,0295	0,0220	0,0146	0,0073
77	0,0961	0,0469	0,0310	0,0231	0,0154	0,0076
78	0,1012	0,0494	0,0326	0,0243	0,0162	0,0080
79	0,1068	0,0520	0,0343	0,0256	0,0170	0,0084
80	0,1128	0,0548	0,0362	0,0270	0,0179	0,0089
81	0,1193	0,0579	0,0382	0,0285	0,0189	0,0094
82	0,1264	0,0612	0,0404	0,0301	0,0200	0,0099
83	0,1341	0,0649	0,0427	0,0319	0,0211	0,0105
84	0,1428	0,0689	0,0454	0,0338	0,0224	0,0111
85	0,1522	0,0733	0,0482	0,0359	0,0238	0,0118

<b>FEMMINE</b>	
Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1927	3
Dal 1928 al 1940	2
Dal 1941 al 1949	1
Dal 1950 al 1962	0
Dal 1963 al 1972	- 1
Dal 1973	- 2

<b>Rateazione della rendita</b>						
ETÀ CORRETTA	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	0,0371	0,0184	0,0122	0,0091	0,0061	0,0030
51	0,0377	0,0187	0,0124	0,0093	0,0062	0,0031
52	0,0384	0,0190	0,0126	0,0094	0,0063	0,0031
53	0,0391	0,0194	0,0128	0,0096	0,0064	0,0032
54	0,0398	0,0197	0,0131	0,0098	0,0065	0,0032
55	0,0406	0,0201	0,0133	0,0100	0,0066	0,0033
56	0,0414	0,0205	0,0136	0,0102	0,0068	0,0034
57	0,0423	0,0209	0,0139	0,0104	0,0069	0,0034
58	0,0432	0,0214	0,0142	0,0106	0,0071	0,0035
59	0,0441	0,0218	0,0145	0,0108	0,0072	0,0036
60	0,0452	0,0223	0,0148	0,0111	0,0074	0,0037
61	0,0463	0,0229	0,0152	0,0114	0,0076	0,0038
62	0,0474	0,0235	0,0155	0,0116	0,0077	0,0039
63	0,0487	0,0241	0,0160	0,0119	0,0079	0,0040
64	0,0500	0,0247	0,0164	0,0123	0,0082	0,0041
65	0,0514	0,0254	0,0168	0,0126	0,0084	0,0042
66	0,0530	0,0261	0,0173	0,0130	0,0086	0,0043
67	0,0546	0,0269	0,0178	0,0134	0,0089	0,0044
68	0,0563	0,0278	0,0184	0,0138	0,0092	0,0046
69	0,0582	0,0287	0,0190	0,0142	0,0095	0,0047
70	0,0602	0,0297	0,0197	0,0147	0,0098	0,0049
71	0,0624	0,0307	0,0204	0,0152	0,0101	0,0050
72	0,0648	0,0319	0,0211	0,0158	0,0105	0,0052
73	0,0674	0,0331	0,0219	0,0164	0,0109	0,0054
74	0,0702	0,0345	0,0228	0,0171	0,0113	0,0056
75	0,0733	0,0360	0,0238	0,0178	0,0118	0,0059
76	0,0767	0,0376	0,0249	0,0186	0,0124	0,0061
77	0,0804	0,0394	0,0261	0,0195	0,0129	0,0064
78	0,0845	0,0414	0,0274	0,0205	0,0136	0,0067
79	0,0890	0,0435	0,0288	0,0215	0,0143	0,0071
80	0,0939	0,0459	0,0303	0,0227	0,0150	0,0075
81	0,0993	0,0485	0,0320	0,0239	0,0159	0,0079
82	0,1053	0,0513	0,0339	0,0253	0,0168	0,0083
83	0,1119	0,0544	0,0359	0,0268	0,0178	0,0088
84	0,1193	0,0579	0,0382	0,0285	0,0189	0,0094
85	0,1273	0,0617	0,0407	0,0303	0,0201	0,0100

I coefficienti sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico del 2%.

**Tavola demografica IPS55U**

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1927	3
Dal 1928 al 1939	2
Dal 1940 al 1948	1
Dal 1949 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Dal 1971	-2

Rateazione della rendita						
ETÀ CORRETTA	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	0,0374	0,0185	0,0123	0,0092	0,0061	0,0030
51	0,0381	0,0188	0,0125	0,0094	0,0062	0,0031
52	0,0387	0,0192	0,0127	0,0095	0,0063	0,0032
53	0,0394	0,0195	0,0130	0,0097	0,0065	0,0032
54	0,0402	0,0199	0,0132	0,0099	0,0066	0,0033
55	0,0410	0,0203	0,0135	0,0101	0,0067	0,0033
56	0,0418	0,0207	0,0137	0,0103	0,0068	0,0034
57	0,0427	0,0211	0,0140	0,0105	0,0070	0,0035
58	0,0436	0,0216	0,0143	0,0107	0,0071	0,0035
59	0,0446	0,0221	0,0146	0,0110	0,0073	0,0036
60	0,0457	0,0226	0,0150	0,0112	0,0075	0,0037
61	0,0468	0,0231	0,0154	0,0115	0,0076	0,0038
62	0,0480	0,0237	0,0157	0,0118	0,0078	0,0039
63	0,0493	0,0243	0,0162	0,0121	0,0080	0,0040
64	0,0507	0,0250	0,0166	0,0124	0,0083	0,0041
65	0,0522	0,0257	0,0171	0,0128	0,0085	0,0042
66	0,0537	0,0265	0,0176	0,0131	0,0087	0,0043
67	0,0554	0,0273	0,0181	0,0135	0,0090	0,0045
68	0,0572	0,0282	0,0187	0,0140	0,0093	0,0046
69	0,0591	0,0291	0,0193	0,0144	0,0096	0,0048
70	0,0612	0,0301	0,0200	0,0149	0,0099	0,0049
71	0,0635	0,0312	0,0207	0,0155	0,0103	0,0051
72	0,0659	0,0324	0,0215	0,0160	0,0107	0,0053
73	0,0685	0,0337	0,0223	0,0167	0,0111	0,0055
74	0,0714	0,0351	0,0232	0,0174	0,0115	0,0057
75	0,0746	0,0366	0,0242	0,0181	0,0120	0,0060
76	0,0781	0,0383	0,0253	0,0189	0,0126	0,0062
77	0,0819	0,0401	0,0266	0,0198	0,0132	0,0065
78	0,0861	0,0421	0,0279	0,0208	0,0138	0,0069
79	0,0907	0,0443	0,0293	0,0219	0,0145	0,0072
80	0,0958	0,0467	0,0309	0,0231	0,0153	0,0076
81	0,1013	0,0494	0,0326	0,0243	0,0161	0,0080
82	0,1074	0,0522	0,0345	0,0257	0,0171	0,0085
83	0,1141	0,0554	0,0366	0,0273	0,0181	0,0090
84	0,1215	0,0589	0,0389	0,0290	0,0192	0,0095
85	0,1298	0,0628	0,0414	0,0309	0,0205	0,0101

I coefficienti sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico del 2%.

**Tavola demografica IPS55U**

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1927	3
Dal 1928 al 1939	2
Dal 1940 al 1948	1
Dal 1949 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Dal 1971	-2

Rateazione della rendita						
ETÀ CORRETTA	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	0,0311	0,0154	0,0102	0,0077	0,0051	0,0025
51	0,0317	0,0157	0,0105	0,0078	0,0052	0,0026
52	0,0324	0,0161	0,0107	0,0080	0,0053	0,0026
53	0,0331	0,0164	0,0109	0,0082	0,0054	0,0027
54	0,0339	0,0168	0,0112	0,0084	0,0056	0,0028
55	0,0347	0,0172	0,0114	0,0085	0,0057	0,0028
56	0,0355	0,0176	0,0117	0,0087	0,0058	0,0029
57	0,0364	0,0180	0,0120	0,0090	0,0060	0,0030
58	0,0373	0,0185	0,0123	0,0092	0,0061	0,0030
59	0,0383	0,0190	0,0126	0,0094	0,0063	0,0031
60	0,0394	0,0195	0,0129	0,0097	0,0064	0,0032
61	0,0405	0,0200	0,0133	0,0100	0,0066	0,0033
62	0,0417	0,0206	0,0137	0,0103	0,0068	0,0034
63	0,0430	0,0213	0,0141	0,0106	0,0070	0,0035
64	0,0444	0,0219	0,0146	0,0109	0,0072	0,0036
65	0,0458	0,0226	0,0150	0,0112	0,0075	0,0037
66	0,0473	0,0234	0,0155	0,0116	0,0077	0,0038
67	0,0490	0,0242	0,0161	0,0120	0,0080	0,0040
68	0,0508	0,0251	0,0166	0,0124	0,0083	0,0041
69	0,0527	0,0260	0,0172	0,0129	0,0086	0,0043
70	0,0548	0,0270	0,0179	0,0134	0,0089	0,0044
71	0,0570	0,0281	0,0186	0,0139	0,0092	0,0046
72	0,0594	0,0292	0,0194	0,0145	0,0096	0,0048
73	0,0620	0,0305	0,0202	0,0151	0,0100	0,0050
74	0,0648	0,0319	0,0211	0,0158	0,0105	0,0052
75	0,0680	0,0334	0,0221	0,0165	0,0110	0,0055
76	0,0714	0,0350	0,0232	0,0174	0,0115	0,0057
77	0,0752	0,0369	0,0244	0,0182	0,0121	0,0060
78	0,0793	0,0388	0,0257	0,0192	0,0128	0,0063
79	0,0838	0,0410	0,0271	0,0203	0,0135	0,0067
80	0,0887	0,0434	0,0287	0,0214	0,0142	0,0071
81	0,0942	0,0460	0,0304	0,0227	0,0151	0,0075
82	0,1001	0,0488	0,0323	0,0241	0,0160	0,0079
83	0,1067	0,0519	0,0343	0,0256	0,0170	0,0084
84	0,1141	0,0554	0,0366	0,0273	0,0181	0,0090
85	0,1221	0,0592	0,0391	0,0291	0,0193	0,0096

I coefficienti sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico dell' 1%.

## Allegato 6

# REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “ALLERENDITA”

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato ALLERENDITA (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

### Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei Contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.





PAGINA BIANCA





mod. 10307137 - aggiornato al 10/2013



MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

**ALLEANZA TORO S.p.A. – Sede operativa di Milano: Piazza Fidia, 1**

**CAP 20159 | Tel. +39 02 62961 | Fax +39 02 6296202 | [www.alleanzatoro.it](http://www.alleanzatoro.it)**

Sede legale in Torino via Mazzini, 53 - Iscr. nel Registro Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n.10050560019

Capitale sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n.1.00172, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi